



COMUNE DI COMMEZZADURA

PROVINCIA DI TRENTO
Fr. Mestriago – Via del Comun, n. 10
38020 COMMEZZADURA (TN)
☎ 0463/974163 – ☎ 0463/973091
PEC: comune@pec.comune.commezzadura.tn.it
C.F. e P.IVA 00252960224



Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Commezzadura, 31 maggio 2023

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE per la copertura di spese di gestione

a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205
Annualità 2022
Codice CAR 25962

IL SEGRETARIO COMUNALE

In esecuzione degli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta Comunale di Commezzadura n. 40 di data 22 maggio 2023;

EMANA

Il presente avviso pubblico per l'assegnazione di contributi straordinari a fondo perduto in conto annualità 2022 per l'ammontare complessivo di €. 16.266,00.=

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL BANDO, INTERVENTI PREVISTI E PROVENIENZA DELLE RISORSE

1. Attraverso il presente bando, adottato in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale di Commezzadura n. 40 di data 22 maggio 2023, il Comune di Commezzadura promuove la concessione, a favore delle attività economiche operanti sul proprio territorio, come meglio individuate di seguito, di contributi a fondo perduto per la copertura di spese di gestione.
2. L'intervento previsto da questo bando è finalizzato a sostenere la continuità delle attività economiche presenti sul territorio comunale, anche avuto riguardo agli effetti economici avversi della pandemia da Covid-19 sul tessuto economico locale che hanno prodotto riflessi negativi anche nel corso dell'esercizio 2022. L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.
3. L'intervento previsto da questo bando è finanziato attraverso le risorse del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205, assegnate a questo Comune con DPCM 24 settembre 2020.
4. Le risorse previste dal precedente comma 3 ed assegnate al Comune di Commezzadura in conto annualità 2022 ammontano ad €. 16.266,00.=

ARTICOLO 2 - BENEFICIARI

1. Possono risultare beneficiarie dell'intervento, le imprese che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, soddisfino tutti i seguenti requisiti:

- a. Indipendentemente dall'attività esercitata come specificato ai seguenti punti b, c, d: abbiano subito nel corso dell'esercizio 2022 un calo di fatturato superiore al 8% rispetto all'esercizio 2019;
- b. si qualificano come microimprese o piccole imprese, di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005;
- c. svolgano, alla data di presentazione della domanda ed attraverso una o più unità operative (unità locali) ubicata/e nel territorio del Comune di Commezzadura, un'attività commerciale, nei settori corrispondenti ai codici ATECO riportati nell'allegato B oppure un'attività artigianale, rientrando nei requisiti di cui alla Legge-quadro per l'artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443
- d. siano regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese e risultino attive fin dal 1 gennaio 2019;
- e. non siano in stato di liquidazione o di fallimento, oppure non siano soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- f. siano titolari di partita IVA;
- g. siano in grado di rispettare la normativa in materia di aiuti di stato (vedi articolo 4 del presente bando);
- h. non essere impresa debitrice con il comune di Commezzadura.

2. Per le imprese esercenti attività commerciali, l'esercizio, a titolo principale o secondario, di un'attività fra quelle corrispondenti ai codici ATECO di cui all'allegato B, dovrà risultare dalla visura dell'impresa, estraibile dal Registro delle Imprese.

3. Per le imprese artigiane, costituirà condizione necessaria per l'accesso al contributo, risultare iscritti alla sezione I dell'Albo delle imprese artigiane, tenuto dalla CCIAA.

4. Sono altresì ammessi al contributo in oggetto, gli imprenditori agricoli che integrino i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f), g) e h), ed esercitino, sul territorio del Comune, attività di vendita, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

5. E' ammessa a contributo una sola domanda per imprenditore. Le spese di gestione possono riguardare tutte le attività ammesse a contributo. Le spese di gestione devono aver riguardo al codice Ateco ammesso.

ARTICOLO 2.1 - DEFINIZIONI DI MICROIMPRESA E IMPRESA

1. Per le finalità del presente avviso pubblico ed ai sensi della vigente normativa si definisce:

- a) MICROIMPRESA: l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- b) PICCOLA IMPRESA: l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

2. Per le stesse finalità, le microimprese o piccole imprese devono esercitare un'attività commerciale o artigianale e soddisfare le condizioni di cui al presente bando.

ART. 3 - NATURA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo si configura come ristoro, a fondo perduto, di parte delle spese di gestione, sostenute dall'impresa per l'attività commerciale, artigianale o di vendita del prodotto agricolo, come

dettagliata all'art. 2, svolta attraverso una o più unità locali insediate nel Comune di Commezzadura nell'esercizio 2022.

2. Costituiscono spese di gestione ristorabili, le spese sostenute **dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022** per far fronte alle seguenti voci di costo:

- canoni e locazioni;
- utenze/energia/telefono;
- spese per personale dipendente;
- assicurazioni;
- combustibile da riscaldamento;

3. L'ammontare delle spese sostenute deve essere inteso quali spese di gestione imputabili alla competenza esercizio 2022.

4. Il Comune si riserva di effettuare controlli a campione in relazione all'ammontare delle spese di gestione sostenute così come verrà dichiarato in sede di autocertificazione da parte dell'impresa interessata compilando il modulo allegato A. A tal fine, ed in sede di controllo a campione l'impresa sarà tenuta a documentare le spese di cui è richiesto il ristoro mediante la produzione delle relative pezze d'appoggio (fatture o altri titoli aventi valore probante equivalente). Non sono ammissibili autofatture, né il ristoro dell'IVA eventualmente versata rispetto alle spese di gestione affrontate. Sono escluse dall'ammissione a ristoro le spese indicate nell'elenco sopraindicato e ristrate con altro finanziamento pubblico o privato.

ARTICOLO 4 - DOTAZIONI FINANZIARIE ED CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione, è pari ad **Euro 16.266,00.=**, a valere sui fondi assegnati al Comune dal DPCM 24 settembre 2020 per l'anno 2022.

2. Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo a fondo perduto. Il contributo verrà assegnato secondo i seguenti criteri tra le imprese che entro il termine ultimo di presentazione delle domande ed a seguito dell'esame delle stesse siano ritenute ammissibili al fondo:

2.1 **100% dell'ammontare del fondo:** tra tutte le imprese richiedenti, in misura percentuale dei costi di gestione sostenuti rispetto al totale dell'ammontare delle risorse disponibili

ARTICOLO 5 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE E AIUTI DI STATO

1. A mente di quanto previsto dall'art. 4 co. 3 DPCM 24 settembre 2020, le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" (tutti gli ambiti esclusa agricoltura e pesca), oppure del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" (ambito agricoltura). E' esclusa la possibilità di erogazione a titolo di eventuali altri regimi di esenzione per categoria.

2. Per rendere applicabili gli ambiti di applicazione di cui al comma precedente, l'erogazione degli aiuti è sottoposta alle disposizioni ed alle procedure stabilite dal del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017. Il Comune assicura quindi l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti - RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo

52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115, sulla base delle informazioni e dei dati forniti dall'impresa destinataria. In caso di aiuti ad azienda nel settore agricolo verrà utilizzato il sistema interoperativo SIAN, con i vincoli pertinenti.

3. I regimi "*de minimis*" prevedono dei massimali di aiuto da rispettare nel triennio. In particolare il Reg. (UE) 1407/2013 stabilisce che un massimale di 200.000,00 euro concedibile nell'arco di tre esercizi finanziari debba essere applicato ad ogni impresa unica. nel contesto della disciplina sugli aiuti di Stato, per "impresa" si intende "qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento", la Commissione europea sottolinea, che, secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, "tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbono essere considerate un'impresa unica". Ai fini del regolamento europeo applicabile, dunque, per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Da ricordare, infine, che per stabilire il momento della concessione degli aiuti "*de minimis*", ai fini del calcolo del massimale e in relazione al triennio da considerare, occorre far riferimento alla data in cui all'impresa beneficiaria viene accordato il diritto di ricevere l'aiuto, a prescindere dalla data della sua effettiva erogazione: ciò che è necessario prendere in considerazione non è né il momento della domanda da parte del beneficiario, né quello del pagamento effettivo dell'aiuto, bensì la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l'impresa a ricevere l'aiuto, che va identificata con il provvedimento di assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante (atto di concessione da parte del Comune). Per quanto concerne l'espressione "esercizio finanziario", con la specificazione relativa alla sua utilizzazione da parte dell'impresa, poiché non sembra trovare immediato riscontro nel nostro ordinamento e in considerazione del fatto che il controllo va esercitato sui documenti del beneficiario relativi allo svolgimento della sua attività, è stabilito che si deve intendere l'esercizio finanziario come quel periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui pagare le imposte (periodo di imposta). Il periodo di riferimento deve essere valutato su una base mobile, ovvero, in caso di nuova concessione di un aiuto "*de minimis*", si dovrà tenere conto dell'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

E' ribadito che gli aiuti in *de minimis* sono concedibili solo se "trasparenti", ovvero quelli per i quali è possibile calcolare ex ante con precisione l'equivalente sovvenzione lordo.

Il rispetto di tali vincoli (ammontare degli aiuti diretti, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o altri aiuti per il valore equivalente), e degli altri vincoli imposti (cumulo, obbligo di restituzione aiuti illegittimi, oltre alle funzioni di controllo, il RNA e il registro equivalente per il settore agricolo, rafforzano e razionalizzano le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie, anche di quelli di dettaglio non richiamate espressamente.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 6 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Verifica di ricevibilità e ammissibilità

Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità, volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza;
- presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;

Al termine delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità, fatta salva la previa attivazione, ove possibile, del soccorso istruttorio, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili.

Individuazione dei beneficiari

Esperiti i controlli relativi alla ricevibilità ed ammissibilità delle domande, il Responsabile del procedimento procede a stilare:

a) l'elenco delle istanze ammissibili e beneficiarie di contributo, con la determinazione dell'importo liquidabile secondo quanto indicato al precedente art. 4;

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il soggetto richiedente deve presentare la domanda di contributo entro

le ore 12:00 del giorno venerdì 30 giugno 2023

2. La domanda di contributo dovrà essere redatta secondo l'allegato A) al presente bando, in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo (pari a € 16,00), regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. La sottoscrizione può avvenire con firma digitale o olografa. Essa dovrà essere corredata di:

- Documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società;

3. La domanda deve essere presentata corredata dalla documentazione di cui al paragrafo successivo esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- tramite PEC all'indirizzo di PEC del Comune Commezzadura (comune@pec.comune.commezzadura.tn.it);
- tramite posta raccomandata A/R, facendo fede la data di consegna all'ufficio postale;
- a mano, recandosi di persona presso l'ufficio protocollo del Comune di Commezzadura in orario di apertura;

4. Saranno ritenute irricevibili le domande:

- pervenute oltre il termine sopra indicato;
- pervenute secondo modalità diverse da quelle elencate;
- non redatte secondo il modello di cui all'allegato A) del presente bando;
- prive di firma del soggetto titolato alla sottoscrizione della domanda;
- prive della documentazione obbligatoria elencata al paragrafo seguente.

5. La domanda potrà essere eventualmente ritirata soltanto prima della data di approvazione della graduatoria, con atto da indirizzare all'Amministrazione nelle forme di cui al comma 1.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, la presentazione della domanda di accesso al contributo sarà intesa – anche ai fini dell'iscrizione del beneficio ricevuto nel Registro nazionale aiuti

di stato - quale preventiva accettazione del medesimo, ove concesso, nella misura determinata dall'Amministrazione, compatibilmente con la capienza del massimale degli aiuti concedibili, ai sensi della disciplina degli aiuti "*de minimis*", di cui all'art. 5.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI PER IL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario del contributo si obbliga a:

- riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito dal comune in fase di approvazione dell'iniziativa sulla documentazione prodotta a seguito di controllo successivo che potrà essere disposto dal Comune in merito al contenuto dell'autocertificazione prodotta con l'Allegato A;
- archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione in ordine alle dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda di contributo, nonché l'eventuale intenzione di rinunciare al contributo;
- rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- conservare, nel fascicolo dell'operazione, l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla "Domanda di ammissione al finanziamento";
- produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché fornire ogni chiarimento o informazione richiesta;
- rendersi disponibile per qualsiasi visita di controllo, anche sul campo, destinata a verificare la presenza e la destinazione degli investimenti sostenuti con il beneficio di cui al presente bando.

ARTICOLO 9 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Gli esiti delle valutazioni, di cui agli artt. 6 e 11, saranno approvati con determina del Segretario comunale e pubblicati sul sito del Comune al link:

<https://www.comune.commezzadura.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici>

2. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

3. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune. A tale codice dovranno riferirsi tutti i documenti e le comunicazioni pertinenti al contributo.

ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per ciascun intervento, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, successivamente alla presentazione al Comune, ove richiesto in sede di controllo a campione, da parte del beneficiario, della documentazione fiscale comprovante l'avvenuto pagamento degli interventi coperti da contributo.

2. Tale documentazione dovrà pervenire al protocollo comunale, a pena di decadenza dal contributo, entro 30 giorni dalla richiesta avanzata dal Comune.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso ed i relativi allegati (Allegato A e Allegato B) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: segretario@comune.commezzadura.tn.it oppure telefonando al 0463/974163;
3. Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Segretario Comunale;
4. In osservanza dell'art. 25 della Legge provinciale n. 23/1992 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di Commezzadura.
5. Le determinazioni adottate a conclusione dei procedimenti di concessione di cui al presente bando, potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso giurisdizionale avanti al TRGA di Trento, entro 60 giorni dalla notifica degli stessi o comunque dalla conoscenza del loro contenuto, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla medesima data.

ARTICOLO 12 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica, anche a campione, da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.
2. L'Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a campione sull'utilizzo dei contributi concessi, nell'ambito dell'intervento A.

ARTICOLO 13 - REVOCHE

1. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni, fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali connesse.
2. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 14 - TUTELA DELLA PRIVACY

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dall'Ufficio Segreteria per lo svolgimento dell'attività di cui al presente bando e per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è il Comune di Commezzadura con sede in Commezzadura, Via del Comune n. 10 (e-mail: protocollo@comune.commezzadura.tn.it - sito internet www.comune.commezzadura.tn.it; Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini con sede in Trento, Via Torre Verde n. 23 (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it sito internet www.comunitrentini.it).

Il titolare dei dati può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e ss del citato Regolamento UE 2016/679.

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è disponibile presso l'Ufficio Segreteria nonché sul sito istituzionale del Comune al seguente link:

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
2. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Commezzadura.

ARTICOLO 16 - ALLEGATI

Allegato A - domanda di ammissione al contributo

Allegato B - Elenco dei codici ATECO corrispondenti alle attività commerciali ammessi a contributo



Il Segretario Comunale
dott. Carlo Alberto Incapo